



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

Prot. n. Agenzia Segretari - PU
 gascp_aa
 N. 0009281 (P)
 del 07-03-2013

IL PREFETTO

VISTA LA RELAZIONE del dott. Francesco Fiore, Responsabile dell'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali per la Sezione Puglia, dalla quale emerge:

- che l'ingresso nell'Albo della Sezione Puglia dei Segretari Comunali e Provinciali iscritti in altri Albi Regionali dell'Agenzia è disciplinato dall'art. 11, comma 4, D.P.R. n.465/97, che così recita: *“Il Sindaco di un Comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla Sezione regionale dell'Albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il Comune. Qualora il Sindaco non individui un Segretario nella predetta Sezione regionale dell'Albo, può nominare un Segretario iscritto ad altra Sezione regionale dell'Albo. Il Segretario prescelto viene iscritto nella Sezione regionale in cui il Comune è ubicato sempre che non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.”*;
- che l'art. 11, comma 1, DPR 465/97 prevede la possibilità per ciascun Segretario comunale di richiedere l'iscrizione nell'elenco aggiuntivo ad un massimo di tre Sezioni regionali e che, secondo le delibere nn. 88 e 134 del 2000 dell'Albo Naz.le, le relative richieste vanno inviate entro il 31 gennaio di ogni anno;
- che le delibere nn. 5/5 e 14/11 del 1998, nn. 88 e 134 del 2000 e le circolari nn. prot. 10473 e 13820 del 2000 dell'Albo Nazionale hanno stabilito le modalità di calcolo del contingente, nonché i criteri per la redazione dell'elenco aggiuntivo e l'attribuzione dei punteggi;
- che l'art. 31 del CCNL – 16/05/2001 ha introdotto la suddivisione dei Segretari comunali nelle nuove fasce professionali A (non di competenza di questa Sezione), B e C, per cui anche l'elenco aggiuntivo va redatto secondo tali fasce;
- che i Segretari iscritti nella fascia professionale B possono ugualmente concorrere sia per le sedi di segreteria di fascia B che per quelle di fascia C, sulla base del punteggio conseguito nella fascia di iscrizione e precisamente: qualora un Segretario iscritto nella fascia B sia individuato in una sede di segreteria di fascia C, lo stesso sarà valutato nella graduatoria della fascia C (per trascinamento) sulla base del punteggio già conseguito nella fascia di iscrizione,



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

al fine di verificare se la sua posizione è utile rispetto alla capienza della fascia C e poter procedere all'eventuale assegnazione;

- che secondo quanto previsto dalla circolare nr. 13820 del 28/07/2000 dell'Albo Naz.le: *“le singole Sezioni regionali sono chiamate a indicare la capienza del proprio Albo aggiuntivo, in relazione ad ogni singola fascia professionale di propria competenza. Il calcolo di tale capienza deve essere condotto secondo un iter logico discrezionale tendente a garantire la presenza di un numero di Segretari al proprio Albo sezionale tale da offrire ai Sindaci una adeguata opportunità di scelta per ogni fascia professionale in rapporto alla classe di appartenenza della sede.”*
- che con decreto prefettizio prot. n. 0006113 del 12.02.2013, questa Sezione regionale ha rideterminato la capienza dell'elenco aggiuntivo (per le fasce C e B) della Sezione Puglia per l'anno 2013, rispettivamente
 - **per la fascia C – incremento pari a n. 03 unità**
 - **per la fascia B – incremento pari a n. 06 unità**

la quale entrerà comunque in vigore solo dal giorno successivo alla definitiva approvazione da parte dell'Albo Nazionale;

- che la capienza è il numero massimo dei Segretari provenienti da fuori regione che – in quanto utilmente iscritti nella graduatoria dell'elenco aggiuntivo - possono, a seguito di individuazione da parte di un Sindaco della Regione, ottenere l'assegnazione in una segreteria comunale dell'Albo della Puglia e conseguentemente transitarvi a prescindere dal contingente di disponibilità (sia esso positivo o negativo);
- che con la delibera n. 14 del 14/02/2005, gli Uffici della Sezione Puglia hanno determinato i criteri per la redazione (della graduatoria) degli elenchi aggiuntivi e tra l'altro hanno disposto:
 - a. che conclusa l'istruttoria, l'elenco completo di tutti coloro che hanno presentato istanza di iscrizione con l'attribuzione del relativo punteggio venga pubblicato sul sito internet di questa Sezione e che i Segretari interessati siano preventivamente informati del suddetto indirizzo telematico così da poter consultare il nuovo elenco aggiuntivo riferito all'anno 2012;
 - b. che copia di tale elenco, dopo l'avvenuta pubblicazione sul sito, possa essere fornita via fax ai Segretari che ne facciano richiesta;
 - c. che sia stabilito un termine per la presentazione di eventuali osservazioni in merito al punteggio attribuito pari a giorni 10 a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto elenco sul sito internet della Sezione;



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

- che con decreto prefettizio prot. n. 0006114 del 12.02.2013, gli Uffici di questa Sezione regionale hanno provveduto ad adottare l'elenco aggiuntivo all'Albo della Sezione Puglia per l'anno 2013, informandone gli iscritti con nota prot. n. 0006115 del 12.02.2013 e dando loro il termine del 25.02.2013, quale data per eventuali osservazioni o integrazioni sul punteggio attribuito;
- che non sono pervenute controdeduzioni e richieste di rettifica al suddetto elenco aggiuntivo adottato per l'anno 2013;

RITENUTO di accogliere la proposta, essendo stata attestata la regolarità della procedura espletata e pertanto di approvare in via definitiva l'elenco aggiuntivo all'Albo della Sezione Puglia per l'anno 2013;

- Visto il T.U. EE.LL. - DLgs n. 267/2000;
- Visto il DPR n. 465 del 4.12.1997;
- Visto il C.C.N.L. - 16/05/2001;
- Visto l'art. 1 della Legge 100 del 10/03/1987;
- Visto l'art. 1 della Legge 295 del 15/10/1990;
- Visto l'art. 1 della Legge 104 del 5/02/1992;
- Viste le delibere dell'Albo Nazionale nn. 5/5, 10/5 e 14/11 del 1998 e nn. 67, 88 e 134 del 2000;
- Viste le Circolari dell'Albo Nazionale nn. 10473 e 13820 del 2000;

DECRETA

- di approvare in via definitiva l'elenco aggiuntivo all'Albo della Sezione Puglia per l'anno 2013 (Allegato A) per la sola fascia B, sulla base della sede di titolarità ricoperta dal Segretario al momento della richiesta di iscrizione con l'attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri definiti dalle delibere dell'Albo nazionale nn. 10/5 e 14/11 del 1998, dando precedenza, in caso di parità di punteggio, all'anzianità di Servizio ed in subordine all'anzianità anagrafica dei Segretari interessati;
- di consentire che i Segretari iscritti nella fascia professionale B possano ugualmente concorrere sia per le sedi di segreteria di fascia B che per quelle di fascia C, sulla base del punteggio conseguito nella fascia di iscrizione e precisamente: qualora un Segretario iscritto nella fascia B sia individuato in una sede di segreteria di fascia C, lo stesso sarà valutato nella graduatoria della fascia C (per trascinamento) sulla base del punteggio già conseguito nella



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

fascia di iscrizione, al fine di verificare se la sua posizione è utile rispetto alla capienza della fascia C e poter procedere all'eventuale assegnazione;

- il presente decreto è trasmesso all'Albo Nazionale.

Gli uffici sono incaricati dell'esecuzione del presente atto.

Bari, 07 marzo 2013

per IL PREFETTO
Vice Prefetto Vicario
(De Girolamo)